

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE**07.08.2012****N. 1047**

Approvazione Accordo di programma sui progetti relativi all'assetto definitivo delle cave del Monte Gazzo ed avvio della procedura di variante ai Piani territoriali regionali e PUC di Genova inerenti il Terzo Valico.

LA GIUNTA REGIONALE**PREMESSO CHE:**

l'ambito posto nel ponente dell'area urbana del Comune di Genova, individuabile in corrispondenza dell'emergenza del Monte Gazzo, è stato oggetto di modificazioni dell'assetto tipo urbanistico in conseguenza delle quali risulta ad oggi individuabile un esteso ambito connotato dalla necessità di un complessivo intervento di riqualificazione paesistica e urbanistica;

tale riconosciuta propensione ad una organica esigenza di riassetto attraverso una coordinata gestione del territorio, prefigurata dai Piani territoriali regionali e dalla pianificazione urbanistica comunale, non risulta ad oggi ancora attuata e pertanto lo stato dei luoghi risulta connotato da molteplici elementi di disomogeneità e criticità;

in particolare per quanto attiene la presenza di una vasta area in corrispondenza del versante sud-est, parte della Val Chiaravagna, si registra la presenza di numerosi siti di cava attivi privi di una unitaria previsione di sfruttamento e la contestuale presenza di una rete infrastrutturale inadeguata rispetto al carico veicolare indotto dalle funzioni presenti nell'ambito;

che in corrispondenza della parte sommitale del monte Gazzo, le aree poste a quota maggiore ed alcune porzioni del versante nord - ovest presentano elementi di valore storico-culturale ed ambientale di pregio suscettibili di una azione di salvaguardia e valorizzazione sotto il profilo paesistico ed ambientale;

CONSIDERATO che:

- con delibera CIPE n. 80 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n° 197 del 25/08/2006 è stato approvato il progetto definitivo "Terzo valico dei Giovi Linea AV/AC Milano Genova".
- tale progetto prevede che l'approvvigionamento dei materiali inerti per la realizzazione dell'opera avvenga, per quanto concerne il Comune di Genova, nelle cave della Val Chiaravagna;
- a tale specifico scopo il progetto del terzo valico ferroviario comprende anche il progetto di adeguamento dell'asse viario posto a collegamento fra lo svincolo autostradale dell'Aeroporto, via Borzoli e via Chiaravagna, al fine di rinnovarlo pressoché integralmente, tramite la costruzione di tre nuove gallerie e l'allargamento quasi integrale delle esistenti tratte a cielo aperto, fino alla zona della cava Giunchetto, in modo che il consistente incremento del transito di veicoli pesanti non gravi ulteriormente sulla viabilità esistente, ad oggi palesemente inadeguata per caratteristiche geometriche;
- in merito allo smaltimento e alla definitiva collocazione dei materiali di risulta provenienti dall'escavazione delle gallerie la citata delibera CIPE ha prescritto, così come disposto nella Parte Prima, par. 3, lett. a) e k) che:
 - a) "per quanto concerne l'approvvigionamento degli inerti e interventi di riqualifica in Liguria, si dovrà sottoscrivere una Convenzione tra Amministrazioni, cavatori, soggetto aggiudicatore e realizzatore dell'opera; l'amministrazione competente dovrà prevedere il rilascio delle autorizzazioni in tempo utile ai fini del rispetto del cronoprogramma da redigere in fase di progettazione esecutiva";
 - k) "Tenendo conto delle previsioni del Progetto Definitivo e di quanto rappresentato dalla Regione Liguria, il soggetto aggiudicatore, la regione Liguria, la provincia di Genova, i comuni interessati, l'autorità portuale e quanti altri specificatamente competenti dovranno stipulare apposita convenzione, senza oneri aggiuntivi per il soggetto aggiudicatore rispetto a quelli già stimati nel Progetto Definitivo, che include unicamente oneri di trasporto fino al porto di Genova, per disciplinare l'utilizzo ai sensi della Legge n. 443/2001 del materiale proveniente dagli scavi del terzo valico, mediante abbancamento del materiale stesso, nell'ambito dei progetti relativi agli adeguamenti del porto di Genova, in modo coordinato con lo svolgimento delle attività di scavo. Qualora sia

oggettivamente impossibile utilizzare parte del materiale di scavo nell'ambito degli interventi parziali, le Parti dovranno attivarsi per trovare soluzioni alternative di utilizzo, nell'ambito delle normative vigenti, che siano equivalenti economicamente e programmaticamente a quanto previsto nel Progetto Definitivo”;

- a tale scopo, in data 21/12/2011 sono state sottoscritte delle apposite convenzioni, fra cui quella relativa alla val Chiaravagna che regola i rapporti fra la Regione Liguria, la Provincia di Genova, il Consorzio COCIV, il Comune di Genova, e le società Unicalce S.p.A e Cave Ghigliazza S.r.l.
- detta convenzione, in particolare, prevede un piano di coltivazione comune delle Cava Giunchetto e Cava Gneo al fine di consentire alle Imprese, con l'ottenimento delle nuove autorizzazioni, la fornitura a COCIV degli inerti necessari per la costruzione del Terzo Valico, e l'abbancamento di un quantitativo di materiale di circa 1.000.000 m³ per la riqualificazione della cava dismessa delle Vecchie Fornaci, posta in prossimità, attualmente esaurita e soggetta all'obbligo di riqualificazione, da destinarsi esclusivamente al deposito di parte del materiale di scavo proveniente dalle nuove gallerie, senza ulteriore asporto di materiale;

RILEVATO CHE:

- COCIV con nota n. GG/AP/GI/fr/0173/12 del 11/7/2012, sottoscritta anche da Unicalce Spa e Cave Ghigliazza Srl, ha trasmesso al Commissario straordinario, a Regione Liguria, Provincia di Genova e Comune di Genova il “Progetto unitario di coltivazione e recupero ambientale della Cava Giunchetto-Gneo”-“ Progetto di riqualificazione ambientale della Cava vecchie Fornaci” costituito:
 - 1) Progetto unitario di coltivazione e recupero ambientale della cava Giunchetto-Gneo
 - 2) Progetto di riqualificazione ambientale della Cava vecchie fornaci
 - 3) Studio di Impatto ambientale ai sensi del D. Lgs 152/2006 e s.m.i
 - 4) Studio di incidenza SIC Monte Gazzo
 - 5) Rapporto ambientale preliminare
 - 6) Relazione Paesaggistica ai sensi DPCM 12 Dicembre 2005
- la Regione Liguria in attuazione delle specifiche indicazioni contenute nella delibera CIPE 80/2006, risulta titolare della competenza prevalente in ordine alla necessità di procedere all'adeguamento delle previsioni contenute nel Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico, nel Piano Territoriale di Coordinamento dell'Area Centrale Ligure e nel Piano Territoriale Regionale delle Attività di Cava;
- è da individuarsi nell'Accordo di programma previsto dall'art.58 della l.r. 36/1997 e s.m. la procedura idonea per conseguire il riassetto della pianificazione territoriale e urbanistica con l'approvazione dei ridetti progetti di intervento e, quindi, le finalità di complessiva riqualificazione ambientale e paesistica come sopra richiamate.
- in particolare la conclusione dell'Accordo di Programma, fatte salve migliori specificazioni nel corso del relativo procedimento di formazione, comporterà:
 1. l'approvazione da parte della Regione delle varianti ai seguenti atti di pianificazione territoriale regionale:
 - a) P.T.C.A.C.L., Piano Territoriale Area Centrale Ligure approvato con D.C.R 95/2002 e smi;
 - b) P.T.C.P., Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico, approvato con D.C.R. n.6/1990;
 - c) P.T.R.A.C., Piano Territoriale Regionale delle Attività di Cava approvato con D.C.R. n.16/2000
 2. le pertinenti valutazioni sotto il profilo ambientale da parte della Regione delle varianti ai piani territoriali e urbanistici e dei progetti di intervento, in applicazione del combinato disposto dell'art. 2 della l.r 38/1998 e dell'art.6, comma 12 del D.Lgs 152/2006 e smi;
 3. l'approvazione da parte della Regione della variante ai programmi di coltivazione delle cave denominate Giunchetto e Gneo, comportante l'unione dei due siti estrattivi in unico polo, avente il valore di autorizzazione ai sensi dell'art.11 della l.r. n.12/12 in materia di sfruttamento della risorsa mineraria, di autorizzazione ai sensi dell'art. 146 del D. Lgs. n.42/2004 e s.m. sotto il profilo paesistico e di autorizzazione sotto il profilo del vincolo idrogeologico di cui all'art. 35, c.1) della l.r. n. 4/99;
 4. l'adozione da parte del Comune di Genova e l'approvazione della variante al vigente PUC del Comune di Genova conseguente alla modifica delle indicazioni relative all'Area di intervento n.11 bis del PTC Insediamenti produttivi dell'Area Centrale Ligure;
 5. l'eventuale rilascio dei titoli abilitativi, ove se ne riscontrino le condizioni, sotto il profilo edilizio ed ambientale, degli interventi ricompresi nei programmi di coltivazione da approvare.

- la Regione Liguria, in applicazione delle disposizioni di cui all'art. 58 della l.r. 36/1997 e s.m., promuove la formazione di un Accordo di Programma, finalizzato ad approvare i progetti di coltivazione e sistemazione per le cave Giunchetto e Gneo, individuate per l'approvvigionamento del Terzo Valico Ferroviario e la sistemazione, tramite l'apporto di smarino proveniente dalla realizzazione delle gallerie, per la cava Vecchie Fornaci dal punto di vista urbanistico, ambientale paesistico e di autorizzazione all'attività estrattiva;

CONSIDERATO che:

- il nuovo asse viario posto a collegamento fra lo svincolo autostradale dell'Aeroporto, via Borzoli e via Chiaravagna riveste una eccezionale importanza ai fini del riordino infrastrutturale dell'intero ponente ed in particolare delle zone di Sestri Ponente, Borzoli e Fegino, in quanto sopperisce alla storica, gravissima carenza infrastrutturale di una zona a prevalente vocazione produttiva che di conseguenza ha sempre determinato l'attraversamento di notevoli quantità di veicoli pesanti all'interno di aree abitate ad alta densità, con situazioni di elevato rischio ed impatto ambientale;
- la realizzazione del suddetto asse viario è garantita, in quanto all'interno del primo lotto dei lavori del "Terzo Valico" ferroviario, finanziato e contrattualizzato, sono comprese le due gallerie stradali principali, atte a collegare rispettivamente lo svincolo autostradale dell'Aeroporto con via Borzoli, all'altezza del campo sportivo della Sestrese, e la strada di collegamento con la discarica di Scarpino, recentemente realizzata da AMIU, con la via Chiaravagna;
- le altre opere, di minore impegno economico e temporale, sono comunque comprese nel secondo lotto funzionale dell'opera ferroviaria, già approvato dal CIPE con il relativo finanziamento;
- la realizzazione dell'asse viario suddetto rappresenta l'indispensabile premessa per la concretizzazione del quadro programmatico che gli strumenti pianificatori regionali hanno delineato da almeno venti anni, dato che la riqualificazione organica e definitiva della zona delle cave della val Chiaravagna rappresenta un obiettivo consolidato, necessariamente subordinato ad una diversa ed inevitabilmente ampliata attività di escavazione o di ripresa della stessa, ma al tempo stesso coerentemente e rigorosamente subordinato alla realizzazione di una infrastrutturazione viaria innovativa, atta a garantire un equilibrato livello di sicurezza e di compatibilità ambientale;
- di conseguenza, per l'intera zona si apre una prospettiva di riorganizzazione e di rilancio degli insediamenti produttivi presenti e la possibilità di prevederne di nuovi, in coerenza con le previsioni degli strumenti pianificatori vigenti, dato che attraverso la nuova viabilità l'intero ambito produttivo della Val Chiaravagna e di Borzoli viene messo in contatto diretto con la rete autostradale e con il nuovo sistema viario di scorrimento cittadino senza la necessità di attraversare aree densamente abitate;

CONSIDERATO inoltre che:

- il progetto relativo alle due cave Gneo e Giunchetto si sviluppa in maniera coordinata nei due poli con creazione di un unico fronte estrattivo, consentendo oltre che l'approvvigionamento di materiali inerti di pregio (calcare dolomitico), anche un contestuale e organico recupero ambientale;
- il progetto relativo alla cava delle Vecchie Fornaci, dislocata sul versante sud del monte Gazzo, attualmente esaurita e soggetta a obbligo di riqualificazione, prevede il recupero morfologico e ambientale dell'attuale impattante pendice rocciosa gradonata, mediante l'apporto di circa 1.000.000 mc di materiale proveniente per lo più dallo smarino delle gallerie in progetto, con ricostituzione parziale del profilo originario dei luoghi;
- per le operazioni nella cava Vecchie Fornaci verrà realizzata un'apposita galleria di servizio in modo che il movimento dei mezzi pesanti gravi sul nuovo asse viario della Val Chiaravagna e non sull'abitato di S. Alberto di Sestri Ponente;

DATO ATTO che

- il vigente Piano Territoriale Regionale delle Attività di Cava ricomprende i due poli estrattivi Giunchetto e Gneo entro il settore settentrionale dell'esteso areale del Monte Gazzo, a regime normativo TRZ, inseriti nelle schede di progetto n° 63bis e 63ter senza una definita pertinenza areale e sottoposti a regime normativo di cava di tipo C che non consente ampliamenti delle attività in essere;
- il vigente Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico assoggetta l'area del Monte Gazzo al regime di Trasformazione sia per quanto riguarda l'assetto insediativo (art. 61 Nda) sia per quanto

riguarda l'assetto geomorfologico (art. 68 Nda) in considerazione delle "situazioni di grave compromissione sotto il profilo paesaggistico ed ambientale";

- il vigente Piano Territoriale di Coordinamento per gli Insediamenti Produttivi dell'Area Centrale Ligure individua l'area di Intervento 11 bis con funzione caratterizzante SM2 Tempo Libero Sport assegnando all'area il ruolo prevalente di parco urbano per attività ricreative e sportive riservando ad attività artigianali una limitata porzione di area (settore 2) situata nel fondovalle del torrente Chiaravagna;

RILEVATO che:

- il vigente PTCP e il vigente PTC ACL subordinano l'attuazione degli interventi alla predisposizione di strumenti attuativi di approvazione regionale estesi all'intera area o a parti funzionali di essa purché adeguatamente definite, mentre appare oggi necessario prefigurare ruoli e modalità attuative diverse per le diverse realtà territoriali e ambientali di cui è costituita l'area in relazione al progetto di riqualificazione che forma oggetto dell'Accordo di Programma;
- la sistemazione dell'area come derivante dalla coltivazione delle cave Gneo e Giunchetto porterà alla creazione di un piazzale di rilevante estensione suscettibile in prospettiva, alla cessazione delle attività di coltivazione delle cave e verificate le pertinenti condizioni di sicurezza, di una utilizzazione a fini produttivi, anche considerata la presenza della nuova infrastrutturazione stradale come sopra descritta;

RITENUTO pertanto che risulta necessario esprimere l'assenso all'adozione delle varianti di seguito indicate:

- 1) al Piano Territoriale Regionale delle Attività di Cava, come rappresentate nel documento A allegato alla presente deliberazione e descrivibili nei termini seguenti:

Zonizzazione

La variante prevede l'inserimento di una sottozona a regime normativo Ca in tale settore.

La nuova zonizzazione proposta trova ragione, oltre che dall'allineamento con i capisaldi progettuali, anche da alcuni vincoli al contorno.

In particolare si evidenzia:

- l'esclusione dal nuovo areale Ca della fascia al contatto con i terreni sommitali del Monte Gazzo occupati dal Santuario, in quanto ricadenti in ambito ME (Manufatto Emergente) areale;
- l'esclusione del diaframma interposto tra i fronti delle cave Giunchetto e Conte in quanto non strettamente funzionale allo sviluppo progettuale e comunque non più in disponibilità degli attuatori.

Tale nuova perimetrazione comporta anche la contestuale variante al livello locale, assetto geomorfologico, del PTCP, come descritta nel seguito.

Regime normativo

Al fine di consentire i previsti incrementi delle volumetrie estratte si rende necessaria la modifica del regime normative da cave di tipo C a cave di tipo B di cui all'art. 7 delle norme di attuazione del Piano approvate con D.C.R. n° 16/2000.

Disposizioni particolari

Cancellazione della frase: "Il nuovo progetto di coltivazione dovrà essere ridefinito in concomitanza con la limitrofa cava Gneo/Giunchetto e all'interno dei limiti di coltivazione già autorizzati. Si raccomanda che il progetto di coltivazione venga preventivamente concordato con il gruppo di lavoro istituito con D.G.R. n° 8292 dell'1.12.1994 e s.m.". Tale modifica si rende necessaria in quanto il previsto gruppo di lavoro non è più operativo da tempo.

Inserimento della frase: "Qualora il programma di coltivazione interferisca con le grotte già censite a catasto ovvero qualora nell'esercizio dell'attività estrattiva sia intercettata una grotta non censita, trova applicazione l'art. 13 della l. r. 12/2012." in quanto il catasto delle grotte individua alcune cavità all'interno dell'areale.

Inserimento della frase: "Il nuovo programma di coltivazione dovrà prevedere l'unione con la limitrofa cava Gneo/Giunchetto. La coltivazione delle due cave dovrà essere sviluppata in forma consortile ai sensi dell'art. 18 della L.R. n° 12/2012." ciò al fine di consentire uno sviluppo armonico della coltivazio-

ne in sicurezza operativa.

Inserimento della frase: "La nuova perimetrazione non esclude l'obbligo della sistemazione ambientale, qualora necessaria, per quelle aree esterne ad essa adiacenti e presenti nei programmi di coltivazione in precedenza autorizzati." In quanto si rende necessario garantire un efficace ripristino paesistico-ambientale, senza ulteriore asporto di materiale, per quelle limitate porzioni di areale escluse dalla zonizzazione per le motivazioni sopra espresse.

Ulteriori considerazioni

Per quanto riguarda la ricomposizione ambientale della cava "Vecchie Fornaci" si segnala l'opportunità di attribuire all'atto autorizzativo valenza di approvazione di SUA o di progetto di opera pubblica al fine di soddisfare i requisiti di fattibilità richiesti dal P.T.C.P. per gli interventi in ambito TRZ.

Si evidenzia la presenza di due corsi d'acqua, individuati dalla cartografia come non demaniali, decorrenti lungo il versante est.

Si puntualizza, infine, che la ricomposizione ambientale prevista della L.R. n° 12/2012 comporta, in linee generali, il recupero sia in termini di ricomposizione morfologica che di stabilità globale dell'area oggetto di pregressa attività estrattiva. Tuttavia in relazione alle potenziali criticità di livello puntuale, la fruibilità dell'area, comunque caratterizzata, non potrà prescindere da analisi e studi specifici a scala adeguata riferiti all'assetto finale dell'area e volti a definire gli effetti delle interazioni tra il sito (fronti relitti o riporti) e la sua destinazione d'uso.

2) Al Piano territoriale di Coordinamento Paesistico, nei termini seguenti:

Per quanto riguarda la variante relativa al livello locale, assetto geomorfologico (come rappresentata nel Documento allegato B) alla presente Deliberazione) del PTCP, viene previsto, in coerenza alla relativa variante del Piano Territoriale Regionale delle Attività di Cava:

- a) l'identificazione dell'ambito oggetto di riqualificazione senza ulteriore sviluppo dell'attività estrattiva, che mantiene pertanto il regime vigente TRZ (livello locale assetto geomorfologico);
- b) l'attribuzione del regime Ca alla vasta area che ricomprende il perimetro relativo al progetto di coltivazione unitario delle cave Giunchetto e Gneo, al fine di consentire il raggiungimento dell'assetto prefigurato dalla rimodulazione dell'attività di cava che forma oggetto dell'Accordo di Programma;
- c) lo stralcio dei settori marginali, che non sono oggetto di intervento, e la riclassificazione della porzione corrispondente sostanzialmente al settore 2 dell'Area di Intervento, per i quali si propone la riclassificazione in MO-B, in analogia con la classificazione delle aree contermini ad essi assimilabili.

La variante al PTCP (indicazioni di livello locale assetto insediativo (come rappresentata nel Documento Allegato C alla presente Deliberazione) consiste, coerentemente con quanto sopra descritto in:

- a) una più precisa identificazione dell'ambito oggetto di riqualificazione, che mantiene pertanto il regime vigente TRZ (livello locale assetto insediativo);
- b) lo stralcio dei settori marginali, non oggetto dell'intervento e connotati da un grado di naturalità per i quali si propone la riclassificazione in IS MA, in analogia con la classificazione delle aree contermini ad essi assimilabili per quanto riguarda l'assetto insediativo ;
- c) la riclassificazione delle porzioni corrispondenti ai settori 2 e 3 dell'Area di intervento, al regime ID MO A trattandosi di aree compromesse, per le quali tali regime, prefigurando obiettivi di riqualificazione, consente una operatività più agile rispetto a quella del regime TRZ.;

La variante al PTC ACL infine, costituita dalla scheda relativa all'Area di intervento n. 11 bis Monte Gazzo (come da Documento allegato D alla presente Deliberazione), sostitutiva della corrispondente scheda come approvata con DCR 95/1992 e modificata con DPGR 44/2000, precisa ruoli diversi per le diverse realtà territoriali e ambientali di cui è costituita l'area in relazione al progetto di riqualificazione che forma oggetto dell'Accordo di Programma e comporta altresì contestuale modifica al vigente PUC del Comune di Genova, in ragione dell'effetto sostitutivo da parte delle previsioni del PTC ACL come sopra approvate;

In particolare, il ruolo di parco urbano per attività ricreative e sportive viene ribadito per i versanti a sud del monte Gazzo, di migliore esposizione verso il mare e la città, nonché per la parte a nord dell'area sommitale, dove sorge il Santuario (Settore 1). Dette aree sono anche quelle dove l'attività estrattiva (in particolare la cava Vecchie Fornaci) ha determinato gli impatti paesistici e percettivi più rilevanti nei confronti delle aree urbane circostanti.

In ragione della nuova viabilità in corso di completamento, prevista nell'ambito delle opere connesse alla realizzazione del "Terzo Valico", al fondovalle del torrente Chiaravagna, dove insistono attività produttive, viene invece assegnata la funzione caratterizzante AE 5 – artigianato e piccola industria (Settore 2) mantenendo l'obiettivo di riqualificazione del tessuto produttivo esistente, senza modificazione della densità insediativa prevista e con conseguente semplificazione delle modalità attuative, ferme restando le verifiche di stabilità da effettuarsi in particolare sui fronti risultanti da pregressa attività estrattiva.

Viene inoltre introdotto il Settore 3 dell'Area di Intervento, con l'obiettivo di consentire, a seguito della rimodulazione delle attività di cava presso il Fosso Bianchetta (cava Giunchetto e cava Gneo) e della prioritaria riqualificazione dei fronti di cava, la creazione di piazzali per l'insediamento di attività produttive, attraverso cui dare priorità alle ricollocazioni di attività conseguenti alla realizzazione di infrastrutture pubbliche e a interventi di riqualificazione urbana di Sestri Ponente. La destinazione dei piazzali, posto che la funzione caratterizzante indicata dalla variante è AE4 – industria manifatturiera, AE5 – artigianato/piccola industria, resta comunque subordinata alle verifiche puntuali di stabilità da effettuarsi sui fronti di cava riqualificati a seguito della cessazione delle attività estrattive.

CONSIDERATO che:

le varianti al PTCP e al PTC ACL sono state elaborate, alla luce del progetto di riqualificazione della cava dismessa delle Vecchie Fornaci e del progetto di coltivazione comune tra Cava Giunchetto e Cava Gneo che formano oggetto dell'Accordo di Programma, nell'ottica di dare attuazione all'obiettivo di riqualificazione ambientale già prefigurato dal Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico, e sviluppando ipotesi attuative già delineate in sede di modifica contestuale del PTC ACL all'atto dell'approvazione del PUC di Genova del 2000;

PRESO ATTO che:

con nota n.IN/2012/17162 del 30/07/2012 il Settore Valutazione Impatto Ambientale, Aria e Clima, in risposta alla precedente nota del Settore Pianificazione Territoriale e Demanio Marittimo prot. N IN/2012/16493 del 19 luglio 2012, ha convenuto con l'ipotesi di iter procedimentale per la valutazione delle varianti ai Piani territoriali e urbanistici sopra richiamati ed alla approvazione dei progetti oggetto dell'accordo nel senso di ritenere assorbita nella procedura dell'art. 2 della l.r. 38/1998 la Verifica di assoggettabilità a VAS in forza delle disposizioni di cui all'art. 6, comma 12 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;

VISTO lo schema dell'Accordo di Programma per l'approvazione del progetto di riqualificazione della cava dismessa delle vecchie fornaci e del progetto di coltivazione comune tra cava giunchetto e cava gneo (allegato E alla presente deliberazione);

VISTO il voto n. 67 del 30 luglio 2012 del Comitato Tecno Regionale che in adunanza plenaria nelle sedute del 23 e 30 luglio ha espresso parere favorevole all'ulteriore corso delle varianti, al Piano territoriale regionale delle Attività di cava, al Piano territoriale di Coordinamento paesistico - livello locale, assetto insediativo e assetto geomorfologico, al Piano territoriale di Coordinamento per gli insediamenti produttivi dell'Area centrale Ligure come sopra descritte e rappresentate nei sopracitati documenti allegati A,B,C,D dello schema dell'Accordo di Programma sopra richiamato;

Dato atto che in ordine alle varianti al Piano Territoriale di Coordinamento paesistico sono state audite in data 21 luglio 2012 le associazioni ambientaliste ai sensi dell'art. 144 del Codice del Paesaggio, come da verbale agli atti del Settore Pianificazione territoriale e Demanio Marittimo

RITENUTO

- di approvare lo schema dell'Accordo di Programma per l'approvazione del progetto di riqualificazione della cava dismessa delle vecchie fornaci e del progetto di coltivazione comune tra cava giunchetto e cava gneo (allegato E alla presente deliberazione);
- di dare mandato al Dipartimento Programmi Regionali, Porti, Trasporti, Lavori Pubblici ed Edilizia di indire la conferenza dei Servizi previsti dall'art.58 della lr 36/1997 e s.m. ed all'espletamento dei conseguenti adempimenti di pubblicità degli atti prescritti dal comma 7 a carico del Comune di Genova e degli altri Comuni eventualmente interessati dal progetto;
- di dare mandato al Presidente della Giunta Regionale o all'Assessore delegato di sottoscrivere il sopracitato Accordo di Programma e di apportare le eventuali modifiche non sostanziali che si rendessero necessarie

- Su proposta dell'Assessore alle Infrastrutture

DELIBERA

Per tutto quanto specificato in premessa ed ivi integralmente richiamato:

- 1) di esprimere l'assenso all'adozione delle seguenti varianti ai Piani Territoriali Regionali in premessa indicate:
 - a) al Piano territoriale regionale delle attività di Cava, come da documento allegato A
 - b) al PTCP livello locale assetto geomorfologico, come da documento allegato B
 - c) al PTCP livello locale assetto insediativo come da documento allegato C
 - d) al PTC ACL indicazioni a livello di Area di Intervento relative all'AI n.11 bis Monte Gazzo, come da documento allegato D
- 2) di approvare lo schema dell'Accordo di Programma per l'approvazione del progetto di riqualificazione della cava dismessa delle vecchie fornaci e del progetto di coltivazione comune tra cava Giunchetto e cava Gneo (allegato E alla presente deliberazione), quale parte integrante e sostanziale.
- 3) di promuovere l'Accordo di Programma ai sensi dell'art. 58 della l.r. n. 36/1997 e s.m. per l'approvazione del progetto degli interventi connessi con il Terzo Valico ferroviario, relativi all'assetto definitivo delle cave del Monte Gazzo e delle varianti ai Piani territoriali regionali e al vigente Piano urbanistico comunale di Genova dando atto che il progetto è costituito dai seguenti atti:
 - a) Progetto unitario di coltivazione e recupero ambientale della cava Giunchetto-Gneo
 - b) Progetto di riqualificazione ambientale della Cava vecchie fornaci
 - c) Studio di Impatto ambientale ai sensi del D. Lgs 152/2006 e s.m.i
 - d) Studio di incidenza SIC Monte Gazzo
 - e) Rapporto ambientale preliminare ai sensi art. 12 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i
 - f) Relazione paesaggistica ai sensi DPCM 12 dicembre 2005
- 4) di dare mandato al Dipartimento Programmi Regionali, Porti, Trasporti, Lavori Pubblici ed Edilizia di indire la conferenza dei Servizi prevista dall'art.58 della l.r. 36/1997 e s.m. ed all'espletamento dei conseguenti adempimenti di pubblicità degli atti prescritti dal comma 7 a carico del Comune di Genova.
- 5) di dare mandato al Presidente della Giunta Regionale o all'Assessore delegato di sottoscrivere il sopraccitato Accordo di Programma e di apportare le eventuali modifiche non sostanziali che si rendessero necessarie.
- 6) di dare atto che gli allegati della presente deliberazione sono agli atti della struttura competente.
- 7) di dare atto che l'Accordo di Programma di cui al punto 2 non comporta oneri a carico della Regione Liguria.
- 8) di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria e sul sito WEB regionale.

Avverso il presente provvedimento è possibile ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notifica, comunicazione o pubblicazione dello stesso.

IL SEGRETARIO

Roberta Rossi

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

07.08.2012

N. 1049

L.r. n.15 del 6 giugno 2008 - "Incentivi alle piccole e medie imprese (P.M.I.) per la riqualificazione e lo sviluppo dell'offerta turistica". Approvazione del bando per l'assegnazione dei contributi previsti.

LA GIUNTA REGIONALE